

Prot. 169/21

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA VALLE D'AOSTA.

(Codice Fiscale n. 90011050078)

CONTRATTO TRA ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA VALLE D'AOSTA, E  
VIERIN CESARINA S.r.l. PER SERVIZIO PULIZIE LOCALI SITI IN VIA  
VEVEY 19/A IN AOSTA, PER IL PERIODO DAL 1° GIUGNO 2021 AL 31  
MAGGIO 2023

(CIG ZEB0F96AAD).

.....  
VALORE: EURO 78 (COMPRESIVO DI MANO D'OPERA E DI MATERIALE)

PER 24 MENSILITA' 1.872 IVA esclusa

.....

L'anno 2021, dal mese di giugno, in Aosta (AO), presso lo stabile sede dell'Ordine  
degli Psicologi della Valle d'Aosta, sito in via Vevey 19/a:

1) Alessandro Trento, nato ad Aosta il 15/10/1975, residente in Aosta, via Saint  
Martin de Corléans, 44, nella sua qualità di Presidente dell'Ordine degli Psicologi  
della Valle d'Aosta, il quale agisce a nome e per conto dell'Ordine degli Psicologi  
della Valle d'Aosta, codice fiscale 90011050078;

2) Giovanni GIACHINO, nato ad Aosta il 29 settembre 1953, residente in GIGNOD  
(AO) in Fraz. Les Fiou, 22, codice fiscale GCHGNN53P29A326J, il quale  
interviene nel presente atto a nome e per conto della ditta "Vierin Cesarina Srl"  
codice fiscale e partita IVA 00469370076;

**Premesso**

A) che per l'effettuazione delle pulizie dei locali adibiti a sede dell'Ordine degli

Psicologi della Valle d'Aosta, l'Ente ritiene necessario avvalersi di una ditta esterna e di conferire tale incarico nei limiti e con le finalità previste dalla deliberazione dell'Ente n. 20 del 27 aprile 2021;

B) che a tal fine l'Ente ha individuato nella ditta "Vierin Cesarina Srl", quale soggetto idoneo a ricoprire tale incarico;

C) il presente contratto non è soggetto alla redazione del Documento unico di valutazione rischi di interferenze (D.U.V.R.I), di cui all'art. 26, comma 3, del decreto legislativo 81/2008;

Quanto sopra premesso e richiamato come parte integrante e sostanziale del presente contratto, si conviene e stipula quanto segue:

#### **Articolo 1**

##### **(Soggetti contraenti)**

1. Ordine degli Psicologi della Valle d'Aosta
2. Ditta "Vierin Cesarina Srl".

#### **Articolo 2**

##### **(Oggetto)**

1. Oggetto del presente contratto è l'effettuazione delle pulizie dei locali adibiti a sede dell'Ordine degli Psicologi della Valle d'Aosta,

#### **Articolo 3**

##### **(Disciplina dell'appalto)**

1. L'appalto deve essere eseguito con l'osservanza dei patti, oneri e condizioni previsti:
  - a) dal presente contratto;
  - b) dall'offerta economica prodotta dall'Appaltatore;
  - c) dalle disposizioni contenute nella vigente normativa in materia di appalti

pubblici di servizi;

- d) dal codice civile e dalle disposizioni in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e dalle disposizioni degli atti sopra richiamati.

#### **Articolo 4**

##### **(Luogo di esecuzione attività del servizio)**

1. Le attività si svolgeranno nei locali della sede dell'Ordine degli Psicologi della Valle d'Aosta siti in via Vevey 19/a, piano primo, int. 1.

2. Le attività da svolgere sono le seguenti:

➤ **Pulizie da effettuare due volte al mese, a settimane alterne.**

\_ Aspiratura e lavaggio pavimenti

\_ Pulizia scrivanie ed arredi vari

\_ Pulizia servizi igienici

\_ Pulizia porte interne

\_ Pulizia terrazzini.

➤ **Pulizie da effettuarsi una volta al mese**

\_ Lavaggio vetri ed infissi.

#### **Articolo 5**

##### **(Domicilio)**

1. A tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio in via Lavoratori Vittime del Col du Mont, 21 – 11100 Aosta

#### **Articolo 6**

##### **(Importo del contratto)**

1. Agli effetti fiscali, si dichiara Euro 1.872 (IVA esclusa) il valore presunto del presente contratto.

## **Articolo 7**

### **(Oneri e incombenze)**

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione dei servizi oggetto del presente contratto, nonché ogni attività che si renda necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

2. L'Appaltatore si impegna a garantire l'effettuazione delle pulizie dei locali adibiti a sede dell'Ordine degli Psicologi della Valle d'Aosta nei termini stabiliti;

3. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare norme e prescrizioni entrate in vigore successivamente alla data di stipulazione del contratto, restano a esclusivo carico dell'Appaltatore.

## **Articolo 8**

### **(Riservatezza)**

1. L'Appaltatore è tenuto a adottare tutte le misure atte a garantire il trattamento dei dati personali, nonché i diritti delle persone fisiche e degli altri soggetti secondo quanto stabilito dal Codice di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003).

2. L'Appaltatore non può divulgare, comunicare o diffondere i dati dallo stesso acquisiti in ragione dell'attività di cui è aggiudicatario, né altrimenti utilizzarli per la promozione e la commercializzazione dei propri servizi. Gli unici trattamenti ammessi sono quelli previsti e disciplinati dal bando di gara e dai documenti contrattuali.

3. L'Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente l'eventuale variazione relativa all'incarico del trattamento.

## **Articolo 9**

### **(Durata del contratto)**

1. Il servizio in oggetto decorre dal 1° giugno 2021, e ha scadenza in data 31 maggio 2023.

## **Articolo 10**

### **(Identificazione di collaboratori)**

1. L'Appaltatore può avvalersi, a proprie spese, di collaboratori.

## **Articolo 11**

### **(Inadempienze e penalità)**

1. L'appaltatore si impegna a garantire che il servizio venga effettuato secondo le modalità e nei termini indicati nel presente contratto.

## **Articolo 12**

### **(Risoluzione del contratto)**

1. L'Amministrazione, oltre alla causa di risoluzione prevista dall'articolo 17, comma 4, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata A/R, nei seguenti casi:

- a) qualora, durante l'esecuzione della prestazione, fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall'articolo 38 del decreto legislativo 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) nei casi di violazione degli obblighi previsti dall'articolo 9 (Riservatezza);
- c) nei casi di reiterate violazioni, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione, agli obblighi previsti nel presente contratto;
- d) in caso di violazione al divieto di cessione del contratto;
- e) nel caso di sospensione del servizio.

2. In caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore si impegna a fornire tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

### **Articolo 13**

#### **(Recesso)**

1. L'Ordine degli Psicologi della Valle d'Aosta si riserva la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, con preavviso di almeno quindici giorni da comunicare all'Appaltatore con raccomandata A/R; in tal caso l'Ente è tenuto al pagamento delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso.

### **Articolo 14**

#### **(Pagamento corrispettivi)**

1. L'importo complessivo di Euro 1.872 Iva esclusa.
2. L'Ordine degli Psicologi della Valle d'Aosta effettua il pagamento dei corrispettivi, previa verifica della documentazione di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento delle fatture PA elettroniche, ai sensi del decreto legislativo n. 66/2014, convertito in legge n. 89/2014 in vigore dal 31 marzo 2015 nei confronti della Pubblica Amministrazione.
3. L'Appaltatore è personalmente responsabile per il pagamento di ogni imposta dovuta e per ogni altro adempimento previsto dalla normativa in relazione al compenso a lui corrisposto.

### **Articolo 15**

#### **(Obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari)**

1. L'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 e successive modificazioni, è tenuto ad utilizzare per tutti i movimenti finanziari relativi al

presente contratto un conto corrente bancario o postale, appositamente dedicato alle commesse pubbliche, i cui estremi identificativi dovranno essere comunicati all'Ordine degli Psicologi della Valle d'Aosta entro sette giorni dall'accensione dello stesso, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare.

2. L'Appaltatore è, altresì, tenuto a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

3. L'Appaltatore è tenuto ad effettuare i movimenti finanziari di cui al comma 1, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

4. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP).

6. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla struttura regionale competente in merito all'esercizio delle funzioni prefettizie del Presidente della Regione in materia sanzionatoria, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziari.

## **Articolo 16**

### **(Divieto di cessione del contratto)**

1. È vietata, da parte dell'Appaltatore, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto.

## **Articolo 17**

### **(Subappalto Cessione del credito)**

1. La cessione del credito può essere eseguita in conformità a quanto stabilito dall'articolo 117 del decreto legislativo 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

## **Articolo 18**

### **(Subappalto)**

1. Data la natura del servizio, è fatto divieto di subappalto.

## **Articolo 19**

### **(Oneri fiscali e spese contrattuali)**

1. Sono a carico del contraente le spese di stipulazione del contratto, senza diritto di rivalsa, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione.

2. Trattandosi di scrittura privata non autenticata, esso sarà registrato solo in caso d'uso, con spese a carico della parte che richiede la registrazione.



**Articolo 20**

**(Foro competente)**

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, in relazione all'interpretazione e all'esecuzione del presente contratto, è competente in via esclusiva il Foro di Aosta.

**Articolo 21**

**(Privacy)**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (codice della privacy) e successive modificazioni, l'Amministrazione si impegna a trattare i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi in materia.

Si allegano al presente contratto di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i seguenti documenti:

ALLEGATO A): - Offerta economica prodotta dall'Appaltatore in data 22 aprile 2021;

Letto, approvato e sottoscritto in duplice copia originale.

Aosta, li 07 giugno 2021



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA VALLE D'AOSTA  
- Dr. Alessandro TRENTO -

PER L'APPALTATORE DITTA "VIERIN CESARINA SrL"

- Giovanni GIACHINO -

**Articolo 22**

**(Accettazione espressa di clausole contrattuali)**

La Società dichiara espressamente di avere preso visione, di conoscere e di approvare incondizionatamente tutte le clausole contrattuali ed i documenti ed atti ivi richiamati; in particolare, ai sensi degli art. 1341 e 1342 del codice civile, dichiara altresì di approvare specificatamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

art. 13 (Inadempienze e penalità);

art. 14 (Risoluzione del contratto);

art. 15 (Recesso);

art. 18 (Divieto di cessione);

art. 20 (Subappalto).

Letto, approvato e sottoscritto in duplice copia originale.

Aosta, li 07 giugno 2021

PER L' ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA VALLE D'AOSTA



Dr. Alessandro TRENTO -

PER L' APPALTATORE DITTA "VIERIN CESARINA S.r.L."

- Giovanni GIACHINO -

**Vierin Cesarina S.r.l.**

Via Lavoratori Vittime del Col du Mont, 21  
11100 Aosta | Tel. 0165 363275  
mail: commerciale@vierincesarina.it  
p.iva 00469370076 - SDI USAL8PV